

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1295}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANTALO, PICCOLI, LOSPINOSO SEVERINI, SANZA,
LAPENTA**

Presentata l'11 dicembre 1972

Concessione alla Regione della Basilicata di un contributo speciale di lire 19.368.800.000 per scopi determinati ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, l'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, riguardante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario», prevede che possano essere assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi speciali «con apposite leggi» e che tali contributi abbiano «carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il territorio».

È altresì noto come e quanto sia difficoltoso l'avvio dell'istituto regionale, a fronte di ostacoli di natura politica e soprattutto di natura economica che hanno sinora impedito, almeno in parte, il decollo di una struttura politico-amministrativa nella quale crediamo per le concrete prospettive di elevazione sociale e civile che essa sarà certo in grado di assicurare al paese.

È poi altrettanto ovvio come tali ostacoli e tali difficoltà siano più gravi nelle regioni meridionali, oggi più che mai alla ricerca di un riequilibrio che appare ancora molto lontano, nonostante gli sforzi compiuti in questi ul-

timi anni di vita democratica. Ne consegue che le popolazioni meridionali le quali hanno guardato all'istituto regionale con tanta speranza e fiducia, corrono ora il rischio di subire un'altra grave delusione con conseguenze inimmaginabili sul piano della elevazione democratica e civile, con l'exasperarsi di situazioni già deteriorate, con il rafforzarsi di tendenze eversive e protestatarie nelle quali trova sfogo «la rabbia» a lungo repressa. Se vogliamo evitare fatti che ci lasciano smarriti e turbati come quelli di Reggio Calabria, di Battipaglia, dell'Aquila, eccetera, dobbiamo eliminare le cause e non tentare di reprimere o contenere gli effetti!

La presentazione di questa proposta di legge è collegata anche a questi timori; essa peraltro vuole essere innanzitutto un doveroso aiuto ad una regione particolarmente povera e depressa, che si vede quotidianamente privata delle sue migliori energie dal flagello dell'emigrazione, contro cui occorrono non espressioni di buona volontà, ma fatti concreti; è altresì un atto di fiducia nell'istituto regionale in grado di

realizzare non solo un decentramento amministrativo di grande ed efficiente respiro, ma soprattutto un significativo fatto di responsabilizzazione politico-funzionale con la partecipazione di tutti i cittadini; è ancora un contributo a quella battaglia meridionalistica che non ha perso per niente di attualità e di impegno, specialmente ora che ad essa si va riconoscendo un posto di assoluta priorità e onnicomprensività nella globalità dei problemi italiani; è infine un richiamo di natura politica alla solidarietà di tutte le forze democratiche che devono considerarla — com'è in effetti — non il tentativo di soddisfare interessi o bisogni di carattere settoriale, economicamente o geograficamente intesi, ma il supporto essenziale ed irrinunciabile da cui può partire quella politica di sviluppo di cui le regioni — nel quadro organico della politica economica nazionale — devono costituire l'elemento insostituibile di indirizzo, raccordo e promozione.

I contributi speciali, d'altronde, furono espressamente previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 perché apparve chiaro, in sede di discussione, come le entrate ordinarie, e particolarmente la partecipazione al gettito delle imposte erariali prevista nell'articolo 8 secondo criteri che, all'epoca, furono motivo di vivaci discussioni tra parlamentari appartenenti a diverse zone geografiche, non sarebbero state assolutamente sufficienti ad assicurare neppure la ordinaria amministrazione nelle regioni meridionali e quindi, nella Basilicata. Sottolineiamo tale aspetto, che potrebbe sembrare superfluo a fronte del preciso disposto del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione « per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali », giacché nel corso delle discussioni svoltesi all'epoca fu più volte e da parte di quasi tutti i deputati, ribadita la necessità della concessione di contributi speciali alle regioni meridionali, contributi che dovevano essere aggiuntivi e non sostitutivi degli ordinari interventi statali.

Sinora, tuttavia, né il Governo né singoli parlamentari hanno promosso iniziative in questa direzione, pur presupponendosi l'esistenza di una chiara e pressoché unanime volontà politica a favore della loro approvazione; vogliamo augurarci, quindi, che il più largo conforto venga alla nostra proposta di legge, date le obiettive premesse enunciate.

Nel merito, la presente proposta che, com'è noto, ha illustri precedenti di cui ci

limitiamo a ricordare gli ultimi due (legge n. 811 del 30 ottobre 1969 « concessione alla regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per la esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale » e legge n. 867 del 10 novembre 1970 « Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto », parte da un approfondito esame della situazione finanziaria della regione di Basilicata per giungere poi a proporre la concessione del contributo speciale necessario a far fronte alle esigenze più urgenti ed immediate delle popolazioni. E, si badi bene, non siamo ancora nel quadro di un programma di sviluppo della regione, ma solo di conservazione e continuazione di quelle attività e di quegli interventi indispensabili soltanto compiuti i quali si può impostare una politica di sviluppo!

Le risorse finanziarie della Basilicata, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge n. 281 del 16 maggio 1970, sono costituite (i dati sono contenuti in una relazione ufficiale del Presidente della giunta, successivamente confermati nel bilancio dell'ente) da lire 425 milioni quali tributi propri e lire 8.371.779.519 a titolo di quote revenienti dal fondo comune reveniente dalla partecipazione al gettito delle imposte erariali.

Va ricordato, al riguardo, che quest'ultima entrata, all'epoca della formazione della legge, era stata prevista in oltre 15 miliardi...

Comunque, con le suddette somme, la regione deve far fronte a:

- 1) spese di personale ed accessorie;
- 2) spese di funzionamento: locali, fitti, consumi vari;
- 3) spese correnti operative di ordinaria amministrazione;
- 4) spese di funzionamento degli organi regionali: consiglio, giunta, commissioni, organi di controllo, personale relativo e locali.

Gli oneri conseguenti, che non vengono riportati in dettaglio per brevità, ma sono ampiamente documentati ed a disposizione dei colleghi, ammontano a lire 9.568.047.164, con un deficit di lire 771.367.745. Le conseguenze, facilmente intuibili, di tale situazione si possono così sintetizzare:

- 1) necessità di contrarre le spese di funzionamento per bilanciare la spesa, non potendosi ridurre in particolare quella del personale essendo quest'ultimo pressoché al 100 per cento trasferito dallo Stato:

2) impossibilità di finanziare interventi nei settori dei lavori pubblici o dell'agricoltura e foreste per costruzione di opere o per finanziamenti vari assicurati in passato dalla gestione statale con programmi annuali costanti;

3) impossibilità di mantenere e proseguire gli interventi ordinari, oltre che nei settori di cui al punto che precede, in altri trasferiti alle regioni, come quello della sanità e della beneficenza pubblica;

4) impossibilità di migliorare alcuni servizi notoriamente carenti nella gestione statale;

5) impossibilità di far luogo a nuovi finanziamenti pur tanto reclamati dall'aspettativa regionale, così come possono fare altre regioni.

Le conseguenze politiche sono più gravi: si va verso la totale sfiducia delle popolazioni nei confronti dell'istituto regionale che viene dichiarato fallito perché non solo non riesce a promuovere ed assicurare lo sviluppo, ma non è nemmeno in grado di assicurare la continuità degli interventi prima svolti dallo Stato.

A questo punto, appare indispensabile un chiaro e deciso atto di volontà politica che, fermo restando la provvisorietà di un intervento straordinario a fronte di un'esigenza permanente, valga almeno momentaneamente, in attesa che migliori la situazione economica generale e quindi aumentino le entrate tributarie e quindi sia più consistente il fondo di cui all'articolo 8 della legge 281 del 16 maggio 1970 più volte citata, ad assicurare il completamento e la continuità degli interventi precedenti.

Un riepilogo generale di tali interventi, ridotto all'indispensabile, porta a lire 19 miliardi 368 milioni e 800 mila la somma necessaria a titolo di contributo speciale, così distribuita per settori:

1) agricoltura (credito agrario, contributi in conto capitale, opere di bonifica e loro manutenzione) lire 5.410.000.000;

2) foreste (progetti di completamento opere pubbliche di bonifica montana iniziate dallo Stato, istruzione e propaganda forestale, manutenzione opere di bonifica montana ecc.) lire 5.872.200.000;

3) lavori pubblici (opere a totale carico dello Stato, cioè alluvioni, consolidamento e trasferimento abitati, fornitura acqua potabile, opere stradali ecc.), concorsi in capitale, contributi trentacinquennali per impegni assunti dallo Stato prima del trasferimento competenze alle regioni) lire 6.097.600.000;

4) sanità (lotta contro la tubercolosi, distribuzione materiale profilattico, profilassi ed assistenza sanitaria antimalarica, istituzioni e funzionamento centri per le malattie sociali, contributi ai comuni per il funzionamento dei servizi medico-scolastici ecc.) lire 616.000.000;

5) beneficenza pubblica (spese operative correnti erogate in favore della Basilicata dal Ministero dell'interno direttamente o tramite le prefetture nel corso del 1971) lire 1.373.000.000.

I proponenti ritengono che l'assegnazione di tale contributo alla Basilicata sia urgente ed indispensabile, per cui, alla luce delle esposte considerazioni, esprimono piena fiducia nella sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È assegnato alla Regione Basilicata per l'anno 1973 un contributo speciale di lire 19.368.800.000 ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esecuzione di opere nei settori dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici e per interventi nei settori della sanità e della beneficenza pubblica.

ART. 2.

La distribuzione del contributo tra i vari settori di intervento sarà approvata con legge regionale.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19.368.800.000, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1973 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.